
CONVENZIONE

Tra

- **Confagricoltura Bologna**, con sede in Villanova di Castenaso (Bo), Via B. Tosarelli, n. 155 Codice Fiscale 80038970374, nella figura del Legale Rappresentante pro – tempore Guglielmo Garagnani, e
- **L'Ente Produttori Selvaggina (EPS) – Sezione Provinciale di Bologna**, con sede in Bologna, Via del Monte n10, Codice Fiscale 92029190375, nella figura del Legale Rappresentante pro – tempore Antonio Checchi

PREMESSO

- 1) Che in data 20/04/2016, è stata sottoscritta una convenzione tra la **Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana** e **l'Ente Produttori Selvaggina**, che prevede, tra le altre cose, l'opportunità di trasferire la sede provinciale delle sezioni dell'EPS presso le Unioni Provinciali di Confagricoltura, fornendo nel contempo collaborazione ed assistenza di vario tipo (legale, previdenziale, sindacale, legislativa, tributaria, tecnica, economica e tutti gli altri campi di volta in volta richiesti), che prevede anche la corresponsione da parte di EPS di contributi a ristoro delle spese sostenute;
- 2) Che **Confagricoltura Bologna** e **l'EPS – Sezione Provinciale di Bologna** hanno ritenuto utile, per entrambe le parti, dare seguito a detta convenzione anche per Bologna;
- 3) Che **Confagricoltura Bologna** è in possesso delle capacità tecniche economiche e amministrative nonché di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale (ivi inclusi quelli richiesti ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e giuridici per l'esecuzione dei Servizi (come definiti alle successive clausole), e di essere in regola con tutte le disposizioni di legge in materia, con riferimento a tutti i propri dipendenti, di essere pienamente adempiente a tutti gli obblighi ed adempimenti di natura previdenziale, contributiva, assicurativa, assistenziali, fiscale (ivi inclusa l'effettuazione delle ritenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta) ed in materia antinfortunistica.

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente contratto, le Parti intendono stipulare il seguente:

Accordo di Prestazione di Servizi Generali ed Amministrativi

Art. 1 OGGETTO

Art. 1.1. **Confagricoltura Bologna**, con gestione ed organizzazione di capitali e mezzi propri, si impegna a fornire su base continuativa a **EPS – Sezione Provinciale di Bologna**, che accetta, i seguenti servizi di seguito indicati (in seguito, complessivamente intesi, i “**Servizi**”):

a) **Servizi informatici di carattere generale**

Il servizio comprende le seguenti attività:

- Utilizzo delle proprie strutture informatiche, comprensivo di Hardware e Software, nonché Back – up dei dati e quant'altro necessario per lo svolgimento di tale attività;
- Fornitura di servizi di Hosting Server, Caselle di posta personalizzate;

- Utilizzo linee dati e linee telefoniche;

b) Gestione della Segreteria Generale, Contabilità e dei Rapporti con i Soci EPS

Attività di assistenza nella gestione amministrativa.

In particolare:

- Contabilità e bilancio consuntivo;
- Gestione incassi e pagamenti;
- Dichiarazioni fiscali eventuali;
- Segreteria generale, gestione casella di posta elettronica e rapporti con gli associati.

c) Adempimenti relativi alle norme sulla privacy

- Adempimenti normativi di riferimento.

d) Altri servizi a richiesta

Altri servizi diversi dai precedenti, previo accordo tra le parti

Art. 1.2. Tutti i Servizi potranno essere eseguite da **Confagricoltura Bologna**, in proprio o con l'ausilio di soggetti terzi, qualora la natura altamente specialistica o complessa dell'attività di volta in volta da effettuarsi lo richieda.

Art. 1.3. Qualora, in corso d'opera, si rendesse necessario apportare varianti specifiche ed essenziali per l'esecuzione dei Servizi, le stesse dovranno risultare da apposita pattuizione scritta. L'accordo tra le parti dovrà riguardare anche eventuali variazioni del corrispettivo, rese necessarie a seguito delle suddette varianti.

Art. 1.4. **Confagricoltura Bologna** si impegna a concedere, su base continuativa ed a titolo gratuito, a **EPS - Sezione Provinciale di Bologna**, che accetta:

a) Utilizzo locali

- Utilizzo parziale di locali, posti in Via Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso, Bologna (Bo), ad uso archivio ed ad uso riunioni qualora indette (secondo modalità da concordarsi tra le parti).

Art. 2 DOCUMENTAZIONE

Art. 2.1. CONFAGRICOLTURA BOLOGNA si obbliga a custodire ogni documentazione o materiale messogli a disposizione da EPS - SEZIONE DI BOLOGNA per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo ed a riconsegnarlo alla stessa al termine dello stesso.

Art. 2.2. CONFAGRICOLTURA BOLOGNA non è responsabile di eventuali inadempienze di natura fiscale-tributaria, ovvero di natura contributiva, qualora siano causate od occasionate dalla trasmissione ritardata di documenti, notizie o informazioni, ovvero dalla completa omissione della loro trasmissione da parte di EPS - SEZIONE DI BOLOGNA..

Art. 3 RISERVATEZZA

Art. 3.1. Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla legge, da regolamenti o da qualsiasi altra disposizione adottata da qualsivoglia autorità competenti, ciascuna Parte si impegna ad osservare il più assoluto riserbo e a trattare come strettamente riservata e confidenziale e, pertanto, a non rivelare ad alcun soggetto terzo ogni informazione e documento, così di carattere tecnico,

commerciale, finanziario come di qualunque altra natura, inerente l'altra Parte o qualunque altro soggetto terzo, di cui la Parte venga a conoscenza a causa o anche solo in occasione della sottoscrizione e/o dell'esecuzione del presente accordo.

Art. 3.2. CONFAGRICOLTURA BOLOGNA non utilizzerà per scopi diversi da quelli previsti nel presente accordo ogni informazione trasmessagli da EPS - SEZIONE DI BOLOGNA o comunque acquisita nel corso dell'esecuzione dell'accordo stesso.

Art. 3.3. CONFAGRICOLTURA BOLOGNA non comunicherà a terzi le informazioni di cui al precedente art. 3.1. e non consentirà, in nessun modo, che essi ne facciano uso o ne prendano conoscenza, salvo quanto previsto all'Art. 1.2., nel qual caso CONFAGRICOLTURA BOLOGNA si obbliga a fare in modo che l'obbligo di riservatezza sia rispettato anche dai terzi di cui eventualmente decida di avvalersi.

Art. 4 CORRISPETTIVI

Art. 4.1. le attività di cui al punto 1) vengono fornite da CONFAGRICOLTURA BOLOGNA a titolo gratuito, per l'intera durata della presente convenzione, ad EPS - SEZIONE DI BOLOGNA, fatta salva una quota associativa, quantificata per l'anno 2020 in € 600,00.

Art. 5 DURATA

Art. 5.1. Il presente contratto decorre dallo **01/01/2021** fino al **31/12/2021**. Alla scadenza le parti si incontreranno per valutare il proseguimento della collaborazione tra esse e le eventuali nuove condizioni anche di natura economica.

Art. 6 RECESSO


Art. 6.1. Le parti avranno facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento comunicando tale volontà con lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Art. 7 CONTROVERSIE


Art. 7.1. Ogni controversia nascente dal presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Bologna, lì

CONFAGRICOLTURA BOLOGNA
Il Presidente Guglielmo Garagnani




EPS - SEZIONE DI BOLOGNA
Il Presidente Antonio Checchi



E.P.S.
ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA
ASSOCIAZIONE VENATORIA
(D.P.R. 19 giugno 1957, n. 1440 - G.U. 29 marzo 1958, n. 77)
SEZIONE PROVINCIALE di BOLOGNA